COMUNE DI VELLETRI

STATUTO

Delibera n. 178 del 15/12/2000.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Caratteristiche costitutive

1 . Il Comune di Velletri è l'Ente di governo locale territoriale, dotato di autonomia statutaria e finanziaria e di autogoverno che presiede allo sviluppo della comunità nell'ambito di quelle dei Castelli Romani e che si riconosce, per tradizioni storico-culturali, per entità di popolazione, per peso economico, come baricentro del territorio a Sud dell'hinterland di Roma capitale.
2. Esso obbedisce all'ordinamento stabilito dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato ed ai principi della carta Europea delle autonomie locali. In questa ottica mantiene ed incrementa rapporti di collaborazione, di intesa, di gemellaggio e scambio con altri Comuni d'Europa.
3. Il territorio del comune confina: - a Nord con il comune di Rocca di Papa; - a Sud coi comuni di Cisterna di Latina e Aprilia; - a Ovest coi comuni di Genzano, Lanuvio e Nemi; - a Est coi comuni di Lariano ed Artena.
4. il Comune ha un suo stemma, le cui caratteristiche sono riprodotte nell'allegato A) al presente Statuto.
5. L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati dal regolamento.

Articolo 2 - Funzioni

1. Il Comune esercita le proprie funzioni garantendo e promuovendo la più estesa partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative della Provincia, della Regione e dello Stato, svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali .
2. Il Comune promuove lo sviluppo economico e sociale della comunità locale ed il suo inserimento nel contesto territoriale protegge e salvaguarda l'ambiente, valorizza le risorse culturali storiche ed artistiche anche con l' istituzione di organismi e favorendo la formazione di libere associazioni. Cura in particolare l'inserimento attivo nel tessuto sociale degli anziani e dei portatori di handicaps.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione.
4.Nell'esercizio delle funzioni di programmazione, il Comune persegue come obiettivo la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.
5. Il Comune stimola la solidarietà della comunità locale in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate
6. Il Comune favorisce e promuove le politiche tendenti alla pari dignità ed alla pari opportunità di cittadini di ambo i sessi in tutti i settori: civile, culturale, politico, sociale e produttivi.
7. Le funzioni di cui al presente appartengono alla competenza del Consiglio Comunale che si avvale dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, culturali e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

della scuola nonché sportive, professionali e sindacali, operanti nel territorio comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente statuto.

Articolo 3 - Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio attraverso gli strumenti della pianificazione urbanistica anche in considerazione dei rapporti con i territori vicini e con il ruolo di loro baricentro che vuole perseguire.
2. Il Comune predispone idonei strumenti di pronto intervento, da impiegare al verificarsi di pubbliche calamità anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato che ne facciano richiesta o che siano state debitamente riconosciute

Articolo 4 - Potestà Regolamentare

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
3. Fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita dalla Legge o dal presente Statuto alla Giunta, i regolamenti sono adottati dal Consiglio.
4. I regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri e, dopo il favorevole esame da parte dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Articolo 5 - Ordinanze

1-soppresso**.**
2. -soppresso
3.Il Sindaco emana Le ordinanze contingibili ed urgenti che devono essere adeguatamente motivate e limitate al tempo in cui permane la necessità
4. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere affisse all'Albo Pretorio per almeno 10 giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

Articolo 6 - Albo Pretorio

1. Nella sede del Palazzo Comunale per la pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi e quanto altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità, è istituito l'Albo Pretorio al fine di garantire a tutti i cittadini un'adeguata informazione sulle attività del Comune. Con apposito regolamento sono previste ulteriori forme di pubblicità.
2. Il Segretario Generale del Comune, avvalendosi degli uffici cura l'affissione degli atti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Articolo 7 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Velletri: a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; b) ai cittadini non residenti nel Comune, ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro o dì studio; c) agli stranieri, agli apolidi e ai rifugiati politici residenti nel Comune.

Articolo 8 - Diritto di accesso e di informazione

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. Il Comune assume come momento fondamentale della sua azione amministrativa la pubblicità degli atti da esso posti in essere; i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata disposizione del Sindaco che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto previsto dal regolamento.
3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio Comunale che dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.
4. Il regolamento: a) assicura ai cittadini l'accesso ai documenti amministrativi; b) indica la tipologia di atti dei quali, ricorrendo gravi motivi, può essere temporaneamente vietata l'esibizione a tutela della riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali ; c) istituisce l'ufficio per le relazioni con il pubblico.
5. Il Comune cura la più ampia informazione ai cittadini, con particolare riguardo a) ai bilanci preventivi e consuntivi b) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica c) alle valutazioni di impatto ambientale delle opere pubbliche ovvero di incidenza pubblica; d) ai regolamenti; e) ad ogni iniziativa che attenga ai rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini. f) alle sedute del Consiglio Comunale.

Articolo 9 - Diritto d'iniziativa

1 . I cittadini elettori esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale presentando uno schema di provvedimento o un progetto, redatto i n articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 700 sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.
2. Soppresso.
3. Il Consiglio Comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro tre mesi dal, deposito.
4. Il primo firmatario del progetto può intervenire alla seduta del Consiglio comunale per illustrarlo.
5. I cittadini presentano interrogazioni e interpellanze al Presidente del Consiglio depositando il testo, con non meno di 200 sottoscrizioni. Il regolamento consiliare determina le garanzie perché alle interrogazioni ed all'interpellanze popolari sia data risposta entro 2 mesi dal deposito
6. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme ed il deposito delle proposte presso gli uffici comunali

Articolo 10 - Azione popolare

1. L'azione popolare conferisce a ciascuno elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune .
2. Soppresso.
3. Nel caso in cui la Giunta, sussistendo le condizioni, assuma direttamente la tutela degli interessi generali, oggetto dell'azione popolare, adotta gli atti necessari informando coloro che hanno intrapreso l'azione popolare.

Articolo 11 - Referendum Consultivo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata da due terzi dei consiglieri assegnati ovvero su richiesta di almeno, promuove referendum popolari consultivi relativi a materie di esclusiva competenza locale, con l'eccezione:

a) dei provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
b) dei provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari;
c) dei provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permute, appalto, concessioni;
d) dei provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
e) di materie che nel precedente triennio siano già state oggetto di referendum con esito negativo.

2. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri, il Consiglio riconosca che sussistano ragioni di particolare necessità ed urgenza.
3. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e si sia raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
4. Il Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum è tenuto a deliberare sull'oggetto del referendum. E' consentito lo svolgimento di una sola consultazione l'anno anche per più referendum che non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali,provinciali,comunali e circoscrizionali.
5. Il regolamento determina le modalità di attuazione del referendum.

Articolo 12 - Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato prevedendo anche l'istituzione di consulte di settore al fine di assicurare tramite regolamento, la partecipazione all'attività dell'esercizio delle proprie funzioni e garantendo l'accesso alle strutture e servizi comunali**.**
2. Il Regolamento prevede un albo aggiornato annualmente ove vengono iscritti a domanda, previa delibera consiliare, gli organismi associativi che operano nel Comune.

Articolo 12 bis - Comitati Civici

1. Ai fini di una migliore e diretta conoscenza delle problematiche che coinvolgono interessi della collettività, il Comune riconosce con atto formale del consiglio la costituzione di comitati di cittadini, espressione di concrete ed estese realtà territoriali. Compito preminente dei comitati è quello di rappresentare all'Amministrazione comunale esigenze, fatti e situazioni relativamente ai quali necessita l'intervento pubblico.
2. Detti comitati collaborano con gli assessorati competenti e formulano proposte in merito alla soluzione dei problemi segnalati.

Articolo 13 - Difensore Civico

1. Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore Civico con sede presso la casa comunale, come da Regolamento.
2. Il Difensore Civico svolge, nei modi e termini stabiliti, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Redige annualmente una relazione sull'attività svolta, da presentare al Consiglio Comunale, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. In caso di disfunzioni di particolare

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

rilevanza e/o frequenza, il Difensore Civico può inviare una relazione al Consiglio Comunale anche al di là della periodicità annuale. Le relazioni vengono discusse dal Consiglio Comunale entro un mese dalla loro presentazione e rese pubbliche unitamente ai relativi provvedimenti consiliari, nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento.

3. Nei casi previsti dalla legge, e con le modalità dalla legge definite, il Difensore Civico, dalla data della sua istituzione esercita il controllo di legittimità.

4 Il Consiglio Comunale elegge il Difensore Civico.

5 L'elezione avviene a seguito della procedura indicata nell'apposito regolamento, a scrutinio segreto. Risulta eletto il soggetto che ottiene un minimo dei voti pari alla maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al Comune. Qualora nessuno raggiunga tale maggioranza, si procede ad una nuova votazione da tenersi anche nella stessa seduta. Risulta eletto il soggetto che ottiene un minimo di voti pari alla maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al Comune. Nel caso che nessuno risulti eletto, si procede ad una nuova votazione da tenersi anche nella stessa riunione; risulta eletto il soggetto che riporta un minimo di voti pari alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6 La durata dell'incarico è di cinque anni continuativi e resta in carica fino alla elezione del successore.

7 Il Difensore Civico non può essere rieletto.

8 Il Difensore civico cessa dalla carica: 1) per fine mandato; 2) per dimissioni, morte o accertato grave impedimento.

9 Il Difensore Civico deve essere un cittadino italiano residente nel territorio del Comune.

Egli deve inoltre possedere competenza nel settore giuridico amministrativo comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Essere iscritto all'Albo degli avvocati da almeno cinque anni;
- Aver ricoperto per almeno quattro anni complessivi la carica di Sindaco o Presidente della Provincia;
- Essere funzionario statale, regionale o di ente locale in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente;
- Essere magistrato o avvocato dello stato in quiescenza;
- Essere segretario comunale o provinciale in quiescenza.

10 Non sono eleggibili all'Ufficio del Difensore Civico:

a) Coloro i quali si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, stabilite dal Regolamento, secondo i principi giuridici generali che regolano l'elezione alle cariche comunali;
b) Coloro i quali abbiano concorso come candidati all'elezione di una qualsiasi carica pubblica in qualunque elezione politica o amministrativa nel quadriennio precedente;
c) Coloro i quali abbiano subito condanne con iscrizione nel certificato penale.

11 L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

12 L'incarico di Difensore Civico è incompatibile, oltre a quanto stabilito dal punto a) del precedente comma 10, con qualsiasi incarico direttivo od esecutivo, nei partiti, liste civiche, associazioni, comitati promotori di ogni tipo, sia a livello comunale che provinciale, regionale o nazionale.

13 L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina, ovvero dalla sopravvenuta incompatibilità, previa diffida da parte del Consiglio Comunale.

14 Il Difensore Civico decade per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità indicate ai precedenti commi. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale. Il difensore civico può essere revocato con la maggioranza dei 2/3 del Consiglio Comunale per accertate reiterate violazioni di legge ed inosservanze allo statuto e regolamenti comunali.

15 La Giunta comunale assicura all'ufficio del Difensore Civico una sede idonea e le dotazioni strumentali e di personale adeguate per il buon funzionamento dell'istituto.

16 Il Regolamento stabilisce l'indennità di funzione da corrispondere al Difensore Civico, non superiore comunque, a quella stabilita per gli Assessori Comunali.

Articolo 13 bis - Pubblico Tutore dei diritti del minore

1. Per la tutela e la promozione dei diritti del cittadino in età evolutiva - non sempre in grado di ottenerne direttamente l'attuazione è istituito il Pubblico Tutore e Promotore dei diritti del minore
2. Il Pubblico Tutore e Promotore dei diritti del cittadino in età evolutiva a) promuove in collaborazione con il Comune iniziative concrete per prevenire e intervenire contro ogni forma di devianza; promuove corsi su queste tematiche per gli operatori nel settore infanzia e adolescenza, adotta iniziative per la più larga diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori e ne sviluppi l'itinerario formativo. b) esprime, su richiesta dei competenti organi, pareri sulle normative comunali relative ai soggetti in età evolutiva nonché sugli strumenti urbanistici affinché sia garantito anche al minore il suo diritto alla salute ed alla qualità della vita, dell'ambiente in cui è inserito, con proiezione diretta alla tutela della psiche nella delicata fase evolutiva. c) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in Istituti assistenziali educativi, in strutture residenziali o comunque in ambienti diversi dalla propria famiglia. d) segnala ai servizi sociali e all'Autorità giudiziaria situazioni che richiedano interventi assistenziali o giudiziari e segnala altresì alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate ovvero a causa di ogni e qualsiasi abuso che possa pregiudicare l'armonico sviluppo della personalità minorile. e) riceve segnalazioni dagli stessi minori, dalle loro famiglie, dalle associazioni che si occupano dell'età minorile su situazioni di disagio, maltrattamento o abuso o trascuratezza subiti da minori e, se del caso, assume le iniziative conseguenti Può intervenire a loro difesa anche con dirette segnalazioni a chi può provvedere a rimuoverle. Se gli abusi sono commessi dai mezzi di comunicazione sociale può intervenire presso la Federazione della Stampa o presso concessionari radiofonici o televisivi. f) organizza periodici incontri con le associazioni che nel territorio si occupano di assistenza all'infanzia e alla adolescenza e promuove anche incontri con i minori per individuare e quindi rappresentare le loro esigenze e i bisogni emergenti. g) reperisce, seleziona e prepara

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

cittadini disposti a svolgere volontaria e gratuita attività di tutela o di curatela nei confronti dei minori e ne sostiene l'azione ove sia ad essi conferito l'ufficio.
3. Il Pubblico Tutore e Promotore dei diritti dei minori è eletto dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri, tra persone che si siano particolarmente distinte nella Comunità locale per la loro opera a favore dei minori e degli adolescenti. Dura in carica quattro anni.
4. L'Ufficio del Pubblico Tutore e Promotore dei diritti del minore si avvale di personale dipendente dal Comune di Velletri. Presso l'ufficio è istituito un osservatorio per la rilevazione di precisi dati statistici sulla situazione dei minori nel territorio sviluppando anche una correlazione tra i dati raccolti nonché per la rilevazione delle risorse dei servizi, sia pubblici sia privati, esistenti sul territorio, sulla dispersione scolastica e quant'altro sia rilevante per agevolare la soluzione dei problemi di disagio minorile. Il Sindaco - su proposta del Pubblico Tutore e Promotore dei diritti del minore - può stipulare convenzioni con Enti dì ricerca pubblici o privati per indagini mirate sulla condizione minorile.
5. Il Pubblico Tutore e Promotore presenta annualmente al Consiglio comunale, e all'opinione pubblica una relazione sull'attività svolta dal suo Ufficio integrata da adeguata informativa sulla condizione minorile nel territorio comunale.
6. Il regolamento fisserà i requisiti soggettivi del pubblico Tutore e Promotore dei diritti dei cittadini in età evolutiva; le incompatibilità, le modalità di assunzione, cessazione e revoca dall'incarico, le erogazioni eventuali a suo favore e a favore dell'Ufficio, la struttura dell'ufficio e del l 'Osservatorio nonché le modalità di scelta del personale e quanto altro sia indispensabile allo svolgimento della sua funzione.

TITOLO III

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Articolo 14 - Pubblicità della situazione patrimoniale e delle spese elettorali

1. I Consiglieri comunali sono tenuti a depositare presso l'ufficio di Segreteria del Consiglio gli atti di cui alla legge 5.7.1982, n. 441, relativi alla situazione - patrimoniale e dei redditi utilizzando appositi moduli forniti dal comune. Tali atti devono essere depositati entro sessanta giorni dalla convalida dell'elezione.
1/bis. Nei dieci giorni che precedono la data di inizio della propaganda elettorale per il voto a liste e candidati alla carica di sindaco, è fatto obbligo ai segretari amministrativi dei partiti o delegati responsabili della propaganda ovvero ai singoli candidati o loro mandatari di depositare il preventivo di spesa concernente la campagna elettorale dei candidati e delle liste. L'obbligo del rendiconto delle spese deve essere assolto entro quarantacinque giorni dalla data dell'insediamento. Alla trasmissione del rendiconto sono tenuti anche i candidati non eletti.
1/ter. Il regolamento determina le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
2. L'aggiornamento della situazione patrimoniale e dei redditi di ogni Consigliere comunale deve essere compiuto entro il 30 giugno di ogni anno finché permane la condizione di Consigliere.
3. Gli eletti dal Consiglio Comunale in enti, aziende, consorzi, istituzioni, sono anch'essi soggetti al disposto di cui ai commi 1 e 2 del presente . In caso di inadempienza all'obbligo previsto dal presente , il Sindaco diffida l'eletto o il nominato ad adempiere entro quindici giorni. Trascorso detto termine il Sindaco informa il Consiglio.
4. Gli atti di cui ai precedenti commi sono liberamente consultabili da chiunque.

Articolo 15 - Ufficio per i diritti del cittadino

1. E' istituito l'ufficio per i diritti del cittadino.
2. L'attività dell'ufficio è rivolta all'azione amministrativa di tutte le unità comunali, nonché le aziende, le istituzioni e gli enti in genere sottoposti a controllo o alla vigilanza dell'amministrazione comunale.
3. Il regolamento ne determina le funzioni e le caratteristiche.

Articolo 16 - Comitato per i diritti dei cittadini

1. Il responsabile dell'ufficio di cui al precedente articolo 15 è affiancato da un comitato di cittadini indicati dalle associazioni di difesa dei consumatori, dai movimenti del volontariato e dagli organismi associativi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 12, comma 2, dello Statuto.
2. Il comitato svolge opera di collaborazione all'attività del proprio ufficio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO IV

GLI ORGANI DEL COMUNE

Articolo 17 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'espressione elettiva della comunità locale.
2. Il Consiglio ha un' autonomia organizzativa ed una dotazione finanziaria per il suo funzionamento.
3. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e lo stato giuridico dei consiglieri sono regolati dalla Legge.
4. 1 Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
5. Il Consiglio Comunale ha competenza a deliberare sulle materie di cui all'Articolo 42 del T.U. n. 267/2000.
e su quelle la cui competenza gli è espressamente attribuita da altre disposizioni di legge6. Il Consiglio Comunale esplica la propria attività anche attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.
7. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni ed ordini del giorno, contenenti obiettivi, princìpi e criteri informatori dell'attività dell'Ente.
8. Spetta al Consiglio Comunale la nomina dei rappresentanti del consiglio stesso presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
9. Allo scopo di assicurare la continuità dell'organo, il Consiglio Comunale dopo l'indizione delle elezioni si limita ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili sino alla proclamazione degli eletti.

Articolo 18 - Adempimenti preliminari dopo le elezioni

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, da convocarsi e tenersi nel rispetto dei termini fissati dalla legge, il Consiglio Comunale, quale primo adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti. La seduta è pubblica e la votazione palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui eventuali cause ostative si discuta.
2. La seduta di cui al precedente comma è convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente.

3.Nella stessa seduta il consiglio comunale procede alla nomina del presidente e dei vicepresidenti dell'assemblea .

Articolo 19 - Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal presidente di propria iniziativa, o su richiesta del sindaco o della giunta mediante propria deliberazione. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

1bis.Entro sessanta giorni dalla seduta di primo insediamento il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.Ciascun gruppo consiliare può partecipare, con presentazione di mozioni ed ordini del giorno, alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.
2.Il Consiglio Comunale si riunisce di norma in sessione o seduta ordinaria; in caso di necessità si riunisce in sessione o seduta straordinaria; in caso di urgente necessità si riunisce in seduta straordinaria urgente.
3. L'ordine del giorno è predisposto secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. L'avviso della convocazione è spedito ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge.
5. Il Consiglio Comunale si riunisce nella sede comunale salvo diversa e motivata determinazione del Presidente.

6.soppresso

7. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente. A tal scopo il Consiglio nomina due vicepresidenti.
8. Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno con i relativi atti sono depositate presso l'ufficio di segreteria almeno 24 ore prima dell'apertura della seduta.
9.Le sedute di Consiglio sono valide quando sono presenti almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'ente senza computare a tal fine il Sindaco. Il regolamento del Consiglio indica le presenze necessarie per la validità delle sedute di prima e seconda convocazione.
10. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge ed il presente Statuto prescrivono espressamente maggioranze speciali di votanti.
10/bis. Nei casi in cui il Consiglio Comunale deve procedere alla nomina di propri rappresentanti in organismi nei quali per disposizioni di legge o regolamenti sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, l'elezione di queste ultime si intende valida anche se la relativa votazione non abbia conseguito la maggioranza di cui al precedente comma.
11. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese salvo che la legge o il regolamento del Consiglio non prevedano lo scrutinio segreto.
12. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi concernenti persone per cui il regolamento stabilisca la seduta segreta.
13. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati il proprio regolamento interno che ne disciplina l'attività e l'esercizio delle funzioni.

Articolo 19 bis - Elezioni del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale elegge tra i consiglieri il presidente del consiglio.
2. L'elezione del Presidente del consiglio ha luogo a scrutinio segreto. Risulta eletto, al primo scrutinio, il consigliere che ottiene un minimo di voti pari alla maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune. Qualora nessun consigliere raggiunga tale maggioranza si procede ad una nuova votazione da tenersi nella stessa seduta. Nel secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune
3. L'elezione dei due Vicepresidenti, ha luogo a scrutinio segreto. Sono eletti alla carica coloro che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio assegnati per legge.
4. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale e ne dirige i lavori, ne tutela la dignità, assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dal presente Statuto
5. Il Presidente promuove e coordina i rapporti del Consiglio Comunale con le Commissioni consiliari, con il Sindaco e la Giunta Comunale, con il Collegio dei Revisori dei Conti; assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Articolo 20 - Assistenza alle sedute e verbalizzazione

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio con il compito di curare la stesura del processo verbale della seduta e di rendere il parere di legittimità sugli

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

emendamenti presentati e pareri tecnico-giuridici sui quesiti posti dal Presidente, dagli Assessori e dai Consiglieri
2. Il Segretario si può riservare di rendere pareri in merito ad emendamenti o quesiti avanzati nel corso delle sedute del Consiglio.
3. Nel caso in cui il Segretario non è presente nella sala delle adunanze è sostituito da chi ne ha la funzione.
4. Qualora la sostituzione non possa aver luogo il Sindaco nomina un Consigliere per svolgere le funzioni di segretario.
5. Il Segretario Comunale nelle riunioni consiliari è coadiuvato da funzionari da lui designati per la stesura del verbale della seduta
6. Nelle deliberazioni adottate dal Consiglio oltre all'indicazione dell'oggetto, numero dei presenti, numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, Possono essere inserite a richiesta dei singoli consiglieri loro dichiarazioni.
7. Il verbale della seduta e le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
8. Il Consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.

Articolo 21 - Il Consigliere Anziano

1. E' consigliere anziano, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri a norma di legge, l'eletto che abbia riportato la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza. A parità di voti l'anzianità è determinata dalla maggiore età.

Articolo 22 - Gruppi Consiliari

1.Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno due componenti del Consiglio. Un gruppo può essere composto anche da una/un consigliera/e a condizione che rappresenti la lista che ha ottenuto un solo seggio.
2 Le consigliere e i consiglieri che non intendono aderire ad alcun gruppo formano un gruppo misto.
3 Il gruppo misto può essere costituito anche da una/un sola /o consigliera/e.
4.Le consigliere e i consiglieri che intendono aderire a formazioni politiche presenti nel Parlamento nazionale possono costituire autonomi gruppi consiliari purchè non inferiori a due unità e non già presenti in Consiglio.
2. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai gruppi consiliari sono assicurate idonee strutture, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

Articolo 23 - Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari

1. La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari è presieduta dal Presidente del consiglio, coadiuvato dal segretario e ad essa compete: a) di pronunciarsi su tutte le questioni che il Presidente o il Sindaco intende sottoporle; b) di esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento o conflitti di competenza tra organi del Comune; c) di coadiuvare il Presidente del Consiglio nell'organizzazione dei lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari

Articolo 24 - Commissioni Consiliari

1 Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno. Il Regolamento determina il numero e le competenze delle commissioni consiliari, che sono nominate dal Presidente, con proprio atto su designazione dei presidenti dei gruppi, in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi consiliari.
2. Alle commissioni è affidato il compito di snellire i lavori del Consiglio svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione del Consiglio stesso. Sulla proposta di deliberazione licenziata in commissione il Consiglio delibera previa dichiarazione di voto di un rappresentante per ciascun gruppo consiliare salvo che

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

non venga richiesta l'apertura del dibattito sulla proposta stessa da parte di uno o più gruppi consiliari.
3. Alle commissioni sono inoltre affidati compiti di proposta e istruttoria nelle materie di rispettiva competenza.
4. Ciascun Consigliere può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di commissioni, permanenti o speciali, di cui non sia membro e sostituire con diritto al voto í Consiglieri del proprio gruppo assenti.
5. I componenti della Giunta devono partecipare, se richiesti, alle sedute delle commissioni per la trattazione di specifici argomenti di cui hanno competenza.
6. Le commissioni, permanenti o speciali, possono disporre l'audizione di dirigenti del Comune, delle Istituzioni o delle Aziende speciali, nonché di esperti e di rappresentanti di associazioni, di enti o di organizzazioni del volontariato.
7. Le commissioni nella prima seduta eleggono il proprio Presidente e i vicepresidenti con votazione separata. Per l'elezione dei vicepresidenti ciascun Consigliere può esprimere un solo voto.
8. Le norme relative alla validità delle sedute e al loro svolgimento saranno previste nel regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 25 - Commissioni di inchiesta e Commissari Consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce commissioni di inchiesta, per l'accertamento di fatti e l'esame di questioni di interesse locale.
2. La commissione è nominata dal Presidente , con proprio decreto su designazione dei presidenti dei gruppi, in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi
3. Il Consiglio Comunale può nominare commissari consiliari con l'attribuzione di incarichi a termine per verificare l'attuazione di deliberazioni consiliari o per controllare il funzionamento di particolari servizi o uffici.
4. In relazione a quanto previsto dai commi precedenti i dirigenti del Comune hanno l'obbligo di fornire tutti i dati necessari.

Articolo 26 - Commissioni per le pari opportunità

1. La commissione è costituita da tutte le donne elette nel Consiglio Comunale. Può riunirsi anche con la partecipazione di rappresentanti di associazioni e movimenti femminili.
2. La commissione esercita funzioni di proposta e di controllo, con le modalità stabilite dal Regolamento, per gli atti di competenza del Comune nonché degli uffici, dei servizi, delle aziende speciali o istituzioni in relazione ai diritti delle donne riconosciuti dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e regionali nonché dal presente Statuto.

Articolo 27 – Dimissioni e decadenza

1.Le dimissioni dalla carica di consigliere,indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo ;sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2 Il Consigliere decade dalla carica per la mancata e ingiustificata partecipazione a cinque sedute consecutive.In ogni caso prima della dichiarazione di decadenza il Presidente garantisce al Consigliere la possibilità di far valere eventuali cause giustificative; la motivata contestazione deve essere notificata al Consigliere, che ha dieci giorni di tempo per le giustificazioni; il Presidente propone al Consiglio l'accettazione delle giustificazioni o la decadenza.

Articolo 28 - Prerogative del Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune e svolge il proprio compito senza alcun vincolo di mandato.
2. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere informazioni dai responsabili degli uffici del Comune i quali hanno l'obbligo di fornirle immediatamente, o comunque entro 48

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ore a seconda della complessità dell'informazione richiesta, nonché copie di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, previa richiesta al Segretario Generale o ad un suo delegato che ha l'obbligo di fornirli senza spese entro 48 ore. Nel caso d' urgenza, nel corso della medesima giornata. In caso di particolare complessità, per la mole della richiesta, i termini si intendono congruamente aumentati.
3. Ciascun Consigliere ha il diritto di presentare proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale che devono essere iscritte nella prima o seconda seduta consiliare ordinaria. Ogni Consigliere partecipa all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo anche sulle materie definite dal presente Statuto e del regolamento interno del Consiglio.
4. Ciascun Consigliere può presentare interrogazioni e interpellanze al Presidente e per conoscenza al Sindaco per conoscere valutazioni, orientamenti e intendimenti in ordine ad oggetti determinati ovvero ad aspetti dell'attività politico-amministrativa; inoltre i Consiglieri possono presentare mozioni e risoluzioni al Consiglio Comunale.La Giunta ed il Sindaco restano impegnati.
5. Le forme e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono disciplinati dal regolamento.
6.Ai consiglieri compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, fermo restando che l'indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.

Articolo 29 - Nomina di competenza consiliare

1. Prima di procedere alle nomine, a norma dell'Articolo 42, secondo comma, ultima p arte della lettera m, del T.U. n. 267/2000", il Consiglio Comunale provvede alla pubblicazione dei curricula dei candidati. I curricula debbono essere esposti all'Albo Pretorio per non meno di dieci giorni al fine di garantire alla cittadinanza la possibilità di avanzare obiezioni motivate.
2. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revocare una nomina di propria competenza quando sia stata presentata richiesta motivata da parte del Presidente o del Sindaco, della Giunta, di una commissione permanente o di un quinto dei consiglieri. La richiesta è sottoposta al voto del Consiglio non prima che siano trascorsi dieci giorni e non oltre trenta giorni.

Articolo 30 - Funzioni della Giunta

La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali; compie gli atti di amministrazione previsti dalla legge. In particolare sono di competenza della Giunta:
a-l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
b- l'adozione dei regolamenti di funzionamento dell'Ente;
c-gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute,gli appalti e le concessioni che siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione ovvero non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del segretario o dei dirigenti;
d- le locazioni di immobili e somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo anche quando impegnino i bilanci per gli esercizi successivi.
e-i contratti di mutuo previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio;
f- le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi quando il Consiglio abbia stabilito la disciplina generale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 31 - Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di dieci Assessori.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice sindaco, stabilendo anche il collegio con i limiti di cui al precedente comma, scegliendoli anche al di fuori dei componenti del consiglio tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
2/bis. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione disposta nel casi previsti dalla legge. Le funzioni vicarie sono svolte dall'assessore più anziano di età nel caso di assenza e impedimento del vice sindaco.
3. La Giunta si riunisce di norma in seduta riservata. Può riunirsi in seduta pubblica a seguito di propria determinazione per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza per la collettività.
4. In relazione a programmi o progetti che coinvolgono le competenze di più Assessori, il Sindaco attribuisce la funzione di coordinamento all'Assessore con competenze prevalenti.

Articolo 32 - Funzionamento della Giunta

1. Il Sindaco convoca e presiede la giunta, coordina e promuove l'attività degli assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e l'attività propositiva nei confronti del Consiglio stesso.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui è stabilita una maggioranza speciale.
3. La Giunta provvede con propria deliberazione a regolamentarne le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.
4. Il Sindaco e la giunta rimangono in carica fino all' elezione dei nuovi. Nelle ipotesi di cui all'articolo 53,comma1, del T.U. n. 267/2000 le funzioni di sindaco sono svolte dal vice sindaco.
5. Delle deliberazioni della Giunta è redatto un processo verbale a cura del Segretario Comunale, liberamente consultabile dai Consiglieri Comunali.
6 Soppresso

Articolo 33 - Questioni di fiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la giunta cessano dalle rispettive cariche in caso di approvazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità previste dall'Articolo 52, comma 2, del T.U. n.267/2000.

Articolo 34 - Sostituzione degli Assessori

(Soppresso)

Articolo 35 - Elezione del Sindaco e della Giunta

(Soppresso)

Articolo 36 - Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed entra in carica subito dopo la proclamazione degli eletti.
2 Il Sindaco rappresenta il Comune anche in giudizio, nominando con proprio decreto il legale di fiducia e rilasciandogli conforme procura, ne dirige l'amministrazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale; esplica il suo mandato in osservanza delle leggi e delle norme del presente Statuto, assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato, la Regione e le istituzioni economiche, culturali, sociali, promuovendo ogni iniziativa tesa allo sviluppo della collettività; assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori; sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici comunali e all'esecuzione degli atti; indice i referendum e ne proclama i risultati; invia le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla Giunta nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione politica generale del Comune; concorda con gli assessori le dichiarazioni che questi intendono rendere, impegnando la politica generale del Comune.
In generale spettano al Sindaco i compiti attribuitigli dalla legge e dallo statuto.
2/bis. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
2/ter. Il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni stilla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale osservando i termini di cui alla legge.
2/quater. Spetta al sindaco nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'Articolo 50 ,T.U. n. 267/2000, dal presente statuto e dal regolamento.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
4 Il Sindaco può delegare al Vice sindaco ed ad un altro Assessore il compimento di singoli atti di stia competenza.
-5 Soppresso.
6. Il Sindaco può delegare singoli consiglieri comunali ad esercitare i propri poteri in ordine alle materie e nei casi di cui all'art.54,comma settimo, del T.U. n.267/2000.
6/bis. I casi di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o morte del sindaco e gli effetti che essi producono sono disciplinati dalla legge.

Articolo 37 - Deleghe del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione

1. Il Sindaco può conferire speciali deleghe agli assessori nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla stia competenza.
2. Agli assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo, può altresì essere delegata la firma di atti, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo Statuto riservano alla competenza del Sindaco.
3. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati stilla base della struttura operativa del Comune.
4. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, al Segretario Generale e ai dirigenti di unità organizzative di massima dimensione.
5. Le deleghe di cui al presente conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.

Articolo 38 - Disciplina degli orari

Il Sindaco coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali,dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO V

ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

Articolo 39 - (Circoscrizioni di decentramento)

(Soppresso)

Articolo 40 - Funzionamento delle Circoscrizioni

(Soppresso)

Articolo 41 - Organi della Circoscrizione

(Soppresso)

Articolo 42 - Deliberazioni Circoscrizionali

(Soppresso)

Articolo 43 - Consiglieri Circoscrizionali

(Soppresso)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 44 - Struttura dell'Ente

1. L'ordinamento strutturale del Comune è organizzato secondo i seguenti criteri:
--articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
-- trasparenza, attraverso la istituzione dì apposite strutture per l'informazione ai cittadini;
--attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva di ciascun procedimento;
--flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità di personale;
-- armonizzazione degli orari dei servizi con le esigenze dell'utenza e con quelli del lavoro privato.
2. Soppresso
3. La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti alle stesse assegnate con apposito organigramma.
4. Soppresso
5. Soppresso
6. Soppresso
7. Nel rispetto di criteri generali stabiliti dalla contrattazione e dai profili professionali e qualifiche funzionali, il regolamento di organizzazione del personale disciplinerà la mobilità all'interno della unità organizzativa dell'Ente.
8. Soppresso
9. Allo scopo di perseguire con efficienza ed efficacia gli obiettivi stabiliti dall'Ente, l'Amministrazione comunale assicura adeguati mezzi e risorse finanziarie agli uffici cui sono preposti i dirigenti.

Articolo 45 - Incompatibilità

1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possono far sorgere un conflitto di interessi con l'Ente.
2. Lo svolgimento di attività lavorativa è autorizzato secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.

Articolo 46 - Segretario comunale e dirigenti responsabili dei servizi

1 Al Segretario spettano le funzioni attribuitegli dalla legge,nonché quelle stabilite dallo statuto,dai regolamenti dell'Ente e quelle conferitegli dal Sindaco.
2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
3. Soppresso
4. Ai dirigenti sono attribuite le funzioni e le responsabilità di cui all'art.107 del T.U. n. 267/2000.

5. Soppresso

6. Nel rispetto dei principi di cui al presente il segretario sovrintende all'esercizio delle funzioni dei dirigenti apicali degli uffici e dei servizi espletando attività di direzione nei confronti degli stessi.
7. Il segretario coordina l'attività dei dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi prevalentemente attraverso la conferenza permanente di cui all'Articolo 50.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

8. A richiesta degli organi collegiali dell'ente o degli stessi responsabili degli uffici e servizi o di propria iniziativa, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il segretario svolge attività di coordinamento individuando modalità, criteri e procedure per assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei programmi dell'ente, verificandone lo stato di realizzazione.
9. Il segretario adotta tutti gli atti ed i provvedimenti necessari a garantire la corretta istruttoria delle deliberazioni e la loro attuazione.
10. Oltre ad adottare i provvedimenti di cui ha diretta competenza promuove e controlla l'adozione degli atti attribuiti alle competenze dei dipendenti dell'ente.
11. Spetta al segretario l'adozione degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna per la esplicazione delle proprie competenze, ivi compresa la delega ad impiegati dell'Ufficio di Segreteria per l'autentica delle firme di sottoscrittori di referendum all'interno ed all'esterno della Casa Comunale.

Articolo 47 - Vice Segretario

1. Al fine di coadiuvare il segretario comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto è prevista la figura del vice segretario.
2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del segretario il vice segretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza nei modi e termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.
3. Soppresso

Articolo 48 - Attribuzioni degli incarichi di dirigenza

1. Nei casi previsti dalla legge i posti di responsabili degli uffici e servizi, di qualifica dirigenziale o dì alta specializzazione possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con provvedimento motivato, di diritto privato. I dirigenti così assunti devono possedere i requisiti professionali previsti dal relativo profilo desumibili dai curricula.
2. La durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione delle figure professionali di cui al precedente comma.
3. Per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine è consentito conferire incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento di incarico definisce la durata, non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo, il compenso e la collaborazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente.
4. 1 provvedimenti di cui ai precedenti commi, di competenza del sindaco, sono comunicati al consiglio comunale.

Articolo 49 - Direzioni di aree funzionali

1. Il sindaco individua le aree omogenee raggruppanti più uffici e servizi e conferisce l'incarico di direzione e di coordinamento delle predette aree a dirigenti della qualifica apicale.
2. L'incarico, che si aggiunge alla direzione dell'ufficio o servizio è triennale ed è rinnovabile. Può essere revocato in qualunque tempo con provvedimento motivato del sindaco in conformità all'art. 109, comma primo, del T.U. n. 267/2000.
3. La deliberazione di cui al comma 1) determina, altresì, l'ammontare del trattamento economico aggiuntivo.

Articolo 50 - Conferenza dei dirigenti responsabili dei servizi

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, per favorirne l'attività per progetti e programmi è istituita la conferenza permanente dei dirigenti responsabili dei servizi, presieduta e diretta dal segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il segretario e per i dirigenti responsabili dei servizi, alla conferenza

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

spettano funzioni propositive, dì indirizzo, consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative.
3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

Articolo 51 - Contratto lavoro

1. Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento del personale sono applicati con provvedimento degli organi competenti dell'ente.

Articolo 52 - Programmazione

1. La relazione previsionale e programmatica consente la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'Ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
2. I piani ed i programmi anche di settore e di durata temporale diversa devono essere annualmente adeguati alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.
3. La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima dell' approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati altri strumenti di programmazione.

Articolo 53 - Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dall'ordinamento del Comune. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia, il Comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici o privati, ammessi dall'ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.
2. L'attività amministrativa deve rispettare i principi della economia, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate nei regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dei criteri di cui al presente .
3. Ove non espressamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento, i pareri, le autorizzazioni i nulla osta. e gli atti comunque denominati non possono essere acquisiti se non con adeguata motivazione.
4. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento.
5. Nei procedimenti che prevedono dichiarazioni di cui il privato si assume la responsabilità, non è possibile subordinare l' emissione dell'atto e del provvedimento all'accertamento o verifica della veridicità della dichiarazione.
6. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, da regolamenti statali e comunali, di silenzio-assenso e di inizio di attività su denuncia dell'interessato e senza atto di assenso comunque denominato, i procedimenti si concludono con provvedimento espresso ed adeguatamente motivato emanato dall'organo competente entro il termine previsto per il tipo di procedimento stesso dall'ordinamento del Comune. In assenza di esplicita previsione il termine è di sessanta giorni.

Articolo 54 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.
2. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti, che debbono essere valutati quando siano attinenti ad interessi comunque coinvolti. Hanno altresì diritto di essere sentiti dagli organi competenti.
3. Il regolamento disciplinerà le modalità ed i termini dell'intervento, nonché le loro relazioni con il termine finale per l'emanazione del provvedimento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Articolo 55 - Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. L'avvio di ogni procedimento amministrativo è comunicato, contestualmente all'emanazione dell'atto di impulso o alla ricezione dello stesso, ai diretti interessati e a quelli cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, quando siano facilmente individuabili.
2. Ove sia possibile, il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere comunicati. Il responsabile del procedimento tenuto ad effettuare la comunicazione valuta altresì, in riferimento al singolo procedimento, se ci siano altri interessati alla comunicazione.
3. Nei casi di urgenza o nei casi in cui il destinatario o coloro che possono subire un pregiudizio dal procedimento, non siano individuati o facilmente individuabili, il responsabile può, con adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione.

Articolo 56 - Accesso agli atti e documenti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici.
2. I cittadini possono accedere a tutti gli atti e documenti amministrativi, comunque formati, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, ed estrarne copia.
3. Gli atti esclusi dall'accesso da regolamenti statali o comunali per motivi di garanzia della riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese, sono accessibili a coloro che debbono prenderne visione per curare o per difendere i loro interessi giuridici

Articolo 57 - Atti sottratti all'accesso

1. Il regolamento comunale individua, per categorie, gli atti amministrativi e documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza e determina il tempo della inaccessibilità.
2. Il Sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti non sottratti all'accesso.

Articolo 58 - Regolamento dei contratti

1. Fermo restando quanto previsto dell'Articolo 56 della legge 8.6.1990 n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento previsto dall'Articolo 59 comma 1 della citata legge 142/90.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VII

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ARTICOLO 59 - Forme di gestione

1.Le forme di gestione dei servizi riservati in via esclusiva al comune sono previsti dalla legge. Il Comune approva il Piano generale dei servizi pubblici ad esso riservati. Il piano deve indicare l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento e gestione.

2. Il provvedimento di assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredato da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal Comune.
3. Il piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.
4. La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, unione di comuni e consorzio, anche previo accordo di programma.
5. In sede di prima applicazione il comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei princìpi contenuti nella legge e nello statuto.
6. A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione le cui modalità di esercizio debbono rendere effettivi i principi di informazione partecipazione e tutela dei cittadini utenti.
7. Salvo che ciò non risulti possibile per motivi funzionali o economici, il personale dell'ente adibito a servizi per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'ente stesso anche con gli opportuni adattamenti della relativa pianta organica.
8. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi.
9. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la organizzazione dei servizi dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

Articolo 60 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma disciplinati da appositi regolamenti**.**

Articolo 61 - Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall’apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal sindaco al di fuori del consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti previsti dall'Articolo 16 del DPR 4.10.1986 n. 902, nel rispetto della procedura individuata dall'Articolo 29, comma 1, del presente statuto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 62 - Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell' autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell' istituzione.
5. Gli organi del l'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Articolo 63 - Personale a contratto

1. Per la gestione dei servizi il Comune per le qualifiche apicali o di specializzazione può ricorrere a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.
2. Per le istituzioni e le aziende speciali la copertura dei posti a contratto di cui al precedente comma, può essere attuata per tutto il personale dipendente.

Articolo 64 - Nomina, revoca e mozione di sfiducia costruttiva degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

1. La nomina del consiglio di amministrazione e del presidente dell'istituzione è disposta dal sindaco al di fuori del consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze amministrative desumibili dal "curriculum dei candidati".
2. Il direttore delle aziende e delle istituzioni è l'organo al quale compete la direzione gestionale degli organismi cui sono preposti. E' nominato a seguito di pubblico concorso, fatto salvo quanto previsto dal precedente Articolo 63.
3. La revoca del direttore può essere disposta, con deliberazione del Consiglio e previa contestazione degli addebiti, assicurando il diritto di controdeduzione, su proposta della Giunta unitamente al parere del Segretario Comunale, per gravi e persistenti motivi di inefficienza, di incompatibilità o per gravi e ripetute violazioni o inadempienze ai doveri d'ufficio.
4. Alla sostituzione dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione e del presidente delle aziende speciali e delle istituzioni dimissionari revocati o cessati dalla carica per altra causa provvede il sindaco.
5. Il presidente e il consiglio di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni cessano dalle rispettive cariche a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale. La mozione, debitamente motivata e sottoscritta da non meno di due quinti dei consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione. Nelle more delle procedure per la ricostituzione degli organi, la gestione dell'ente è affidata al commissario da determinarsi di volta in volta in relazione al tipo di opera e all'entità della spesa occorrente alla sua realizzazione.

Articolo 66 - Controllo di gestione

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sulla efficacia dell' azione del comune,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
4. Il Consiglio comunale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta ai revisori dei conti, al segretario e ai funzionari responsabili dei servizi siigli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all 'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.
5/bis. Per le finalità di cui al comma 2 l'amministrazione comunale per motivate esigenze può avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel contratto di gestione.

Articolo 67 - Revisori dei conti

1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed ì meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del comune e i revisori.
2. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisione, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed efficienza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza.

Articolo 68 - Regolamento di contabilità

1. Il comune adotta un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 69 - Termine per l'adozione dei regolamenti

1. Il consiglio comunale delibera i regolamenti previsti dal presente statuto entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatta eccezione per quei regolamenti il cui termine di approvazione è fissato dalla legge.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e alle discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto con esso compatibili:
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto gli organi competenti comunali effettuano una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale.

Articolo 70 - Revisione dello statuto comunale

1. L'iniziativa per la revisione dello Statuto appartiene a ciascun Consigliere comunale e alla Giunta.
2. Le proposte di revisione dello Statuto sono depositate nella Segreteria comunale. Del deposito viene data notizia mediante avvisi pubblici.
3 Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio comunale ne verifica lo stato di attuazione, predisponendo adeguate forme di consultazioni per le eventuali modificazioni.

Art.71- Adeguamento dello statuto comunale

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
2. Il Consiglio Comunale adegua il presente statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.